



CORPO MUSICALE

"GIUSEPPE VERDI"

COGLIATE

STATUTO

ART.1- Denominazione

Il 10 gennaio 1926 è stata costituita l'Associazione musicale denominata Corpo Musicale "G. Verdi". Essa ha durata illimitata, è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha scopi di lucro.

ART.2- Sede

L'Associazione ha sede in Cogliate in viale delle Rimembranze n° 13 presso la scuola media "Dino Buzzati" dal 1981.

ART.3- Scopo

L'Associazione, gestita in forma democratica, persegue finalità culturali, promuovendo la diffusione della cultura musicale con particolare riferimento alla musica bandistica e all'esperienza della musica della banda come momento di aggregazione culturale e di convivenza per la popolazione.

A tale scopo l'Associazione:

- a) pratica l'attività musicale, mediante la programmazione di concerti, sfilate, manifestazioni musicali di qualsiasi genere, civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza.
- b) gestisce corsi musicali, con l'apposita scuola di musica, ed eventi formativi di qualsiasi genere al fine di avvicinare, soprattutto i giovani, alla conoscenza ed alla pratica della musica.
- c) organizza manifestazioni, eventi, iniziative di ogni genere anche finalizzate alla raccolta di fondi per sostenere l'attività istituzionale.

E' fatto espresso divieto di distribuire utili o avanzi di bilancio, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione potrà partecipare quale socio di altri circoli, enti e/o associazioni aventi scopi analoghi.

E' fatto espresso divieto di rimborsare le quote associative per recesso, decesso, esclusione e per qualsiasi altro motivo.

ART.4- Soci

Possono essere soci cittadini italiani o stranieri residenti in Italia, nonché società ed enti pubblici o privati, italiani o stranieri, che condividono la finalità dell'Associazione, mediante la sottoscrizione della tessera associativa, la quale deve essere rinnovata ogni anno con il versamento della quota associativa.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli

aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentanti, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento.

I soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni delle Statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

La qualità di socio si perde per decesso, esclusione, recesso. Il recesso è consentito a qualsiasi socio, in qualsiasi momento.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell'Associazione. La delibera di espulsione dovrà essere ratificata dall'Assemblea dei Soci.

ART.5- Ammissione soci

L' ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello. La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenni, dovrà essere controfirmata da chi ne ha la potestà.

ART.6- Patrimonio sociale e mezzi finanziari

Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed eventuali beni immobili che possano divenire proprietà dell'Associazione.
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.
- c) eventuali erogazioni, donazioni di enti pubblici o privati e di privati cittadini.

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalla quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo.
- b) da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici o privati, italiani o stranieri.
- c) da proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale.
- d) da attività o iniziative marginali, realizzate per il perseguimento dello scopo associativo.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ART.7- Organi sociali

Sono organi sociali dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente

ART. 8- Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci. Hanno diritto di voto i soli soci maggiorenni.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per il rendiconto delle attività svolte nell'anno passato, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo.
- b) su richiesta indirizzata al Presidente di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea dei soci è convocata con almeno 8 giorni di preavviso, mediante avviso di convocazione contenente data, ora e ordine del giorno.

Tanto l'Assemblea ordinaria che straordinaria dei soci sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

ART.9- Competenze dell'Assemblea dei Soci

All'Assemblea dei Soci spettano i seguenti compiti:

- a) deliberare sul rendiconto preventivo e consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo.
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo.
- c) Deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere.
- d) deliberare su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua

approvazione dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria:

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto e del regolamento.
- c) deliberare sul trasferimento di sede dell'Associazione.
- d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ART.10- Modalità formali dell'assemblea

L'Assemblea elegge tra i soci presenti un Presidente dell'Assemblea, un Vice Presidente ed un Segretario, che redige il verbale e lo firma con il Presidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità della stessa ed il diritto di intervento dei soci.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere fatta a scrutinio segreto ed, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due scrutatori. In ogni caso non sono ammesse votazioni per delega.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza più uno dei voti dei soci maggiorenni presenti. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ART.11- Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci maggiorenni con votazione segreta ed è composto da sei membri più il Presidente. Possono essere eletti alla carica di consigliere tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche. Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rieletti senza limiti di mandati. In caso di dimissioni di un consigliere, lo stesso verrà sostituito, se possibile, con il primo dei candidati non eletti. In mancanza di nominativi è facoltà del Consiglio stesso scegliere il sostituto.

ART.12- Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente dell'Associazione, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed altri tre membri le cui mansioni sono decise dal Consiglio stesso.

Il Vice Presidente, nominato dal Consiglio, sostituisce il Presidente in caso di

assenza o impedimento per qualsiasi causa ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Il Segretario, nominato dal Consiglio, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Il Tesoriere, nominato dal Consiglio, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione sullo stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

Tutti gli incarichi sociali e direttivi, fatta salve rimborsi spese eventualmente sostenute, si intendono a titolo gratuito.

ART.13- Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, secondo il presente statuto e le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso.
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi economici e finanziari.
- c) deliberare sull'esclusione dei soci.
- d) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.
- e) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche o private.
- f) deliberare sulla partecipazione dell'Associazione a manifestazioni pubbliche o private, civili o religiose e sull'eventuale rimborso spese.

ART.14- Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in un'unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o se ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno una volta l'anno per deliberare in merito al bilancio consuntivo e preventivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate con almeno otto giorni di preavviso, mediante avviso di convocazione contenente data, ora ed ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la

metà dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei voti dei presenti, per alzata di mano e non sono ammesse votazioni per delega. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto un verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART.15- Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente dell'Associazione dirige l'Associazione con l'utilizzo dei poteri e delle attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo, esso ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi, ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'Associazione.

ART.16- Nomina e poteri del Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica sette anni ed è rieleggibile senza limiti di mandati. La carica di Presidente è incompatibile con quella di socio-musicante.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che verso terzi. Esso sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente potrà assumersi decreti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo.

E' facoltà del Consiglio Direttivo chiedere a maggioranza le dimissioni del Presidente, qualora ravvisasse gravi inadempienze al suo mandato.

ART.17- Il Maestro

Il Maestro o direttore ha la responsabilità tecnica e a lui compete la preparazione e la direzione dei concerti.

Per determinate prestazioni potrà avvalersi di un collaboratore, designato dal Consiglio Direttivo sentito il parere del maestro stesso, in qualità di Vice Maestro.

Il maestro, se invitato, potrà partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo per quanto riguarda la discussione dei punti all'ordine del giorno inerenti alle sue competenze.

ART.18- Esercizio sociale e Rendiconto Economico Finanziario

L' esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del Rendiconto Economico e Finanziario, che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile.

ART.19- Disposizioni generali e finali

L'eventuale scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato da una riunione dell'Assemblea dei Soci, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell'Associazione e nominerà uno o più liquidatori.

ART.20- Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto, saranno disposte con un regolamento interno. Tale regolamento, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo, sarà approvato dall'Assemblea dei soci riunita in seduta straordinaria.

ART.21- Modifiche allo Statuto

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei Soci e solo se poste all'ordine del giorno. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Per l'approvazione delle deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno i 4/5 dei votanti maggiorenni presenti.

ART.22- Clausole finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

UFFICIO DELLE ENTRATE - SARONNO

Registrato il presente atto il 30 OTT 2009

al n° 5307 serie 3

Per il Direttore
Dott.ssa S. Malgioglio
Il Delegato
Virginio Zadro

17 settembre 2009

